



Prot. n. 36438 24 Nov 2011 210.11.11

Pos. Coll. e Coord. n. 1

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica

PALERMO

Rif. nota prot. n. Serv.1/66448 del 3 agosto 2011

Oggetto: LSU. Stabilizzazione da parte delle Aziende Sanitarie. Applicabilità art. 6 della L.r. n. 24/2010.

1. Con la nota suindicata si chiede di conoscere se l'art. 6, della L.r. n. 24/2010¹ sia applicabile anche alle Aziende del servizio sanitario regionale per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che hanno stipulato un contratto quinquennale di diritto privato con le stesse.

Al riguardo codesta Amministrazione evidenzia che questo Ufficio nel precedente parere 93.11.09 aveva ritenuto che le Aziende sanitarie non fossero legittimate ad effettuare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Quanto precede nella considerazione che le stesse non erano incluse testualmente tra gli enti destinatari della norma statale e che l'art. 39, comma 5 della legge regionale 20/2003, richiamato dall'art. 25 della L.r. n. 21/2003, nella parte in cui aveva incluso le Aziende Sanitarie tra gli enti legittimati ad effettuare le assunzioni in

¹ Con tale norma si è previsto che le amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 5, ovvero l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della L.r. 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto di altre disposizioni e limitazioni specificamente previste, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

A
W

discorso era stato impugnato dal Commissario dello Stato e, a seguito della pubblicazione della legge con omissione delle parti impuginate, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Codesto Assessorato “.. nell'ottica di un superamento radicale e definitivo del “lavoro precario” nelle Aziende del S.S.R...” intenderebbe “avviare un percorso finalizzato alle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale previa riqualificazione in profili professionali ritenuti “strategici” per l'assistenza sanitaria” e ha istituito un tavolo tecnico la cui componente sindacale ha chiesto un approfondimento in ordine all'applicazione dell'art. 6 della L.r. n. 24/2010 al personale in servizio presso le Aziende sanitarie.

Infine, nell'evidenziare che il CGA nel precedente parere 976/06 ha annoverato le aziende sanitarie tra gli enti di cui all'art. 1 della Lr. n. 10/1991, quali aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposte al controllo alla tutela e vigilanza della medesima, viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla applicabilità del citato art. 6 ai lavoratori socialmente utili che hanno stipulato un contratto quinquennale di diritto privato con le Aziende Sanitarie.

2. L'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai commi 10, 11 e 12 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale - di bandire concorsi (commi 10-11) o di assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni (ovvero lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) il personale in possesso dei requisiti di anzianità ivi previsti (comma 12) nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari indicati in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ed alla luce dei limiti e vincoli ivi previsti.

L'art. 2, comma 74 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 precisa che “Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, ... i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo”.



via Caltanissetta 2/o - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091 7074950 - fax 091 7074827 - e mail urp@nil.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile Marina Valli, tel 091 7074814 - e mail marina.valli@nil.regione.sicilia.it

Handwritten initials or signature.

Handwritten signature.

Il legislatore regionale con l'art. 6 della Legge regionale 29.12.2010.n.24 - "Avvio dei processi di stabilizzazione" - ha previsto che nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi e limiti nella stessa specificati le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, - ovvero l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Il legislatore regionale ha optato per l'onnicomprensività del riferimento soggettivo della norma attraverso il rinvio all'art. 1 della Lr n. 10/1991, includendo le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima e, quindi, le Aziende sanitarie (L.r 5/2009, art. 2 e seguenti e Decreto Presidenziale 28 giugno 2010).

La previsione di cui all'art. 6 della legge regionale che facoltizza (tra gli altri) le Aziende sanitarie all'avvio dei processi di stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato ex art. 71, L.r. 17/2004 - ovvero ad effettuare assunzioni - si colloca, in termini attuativi, nell'ambito della generale facoltà di assumere lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ("nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78").

Alla luce delle superiori osservazioni, e nella considerazione che il "divieto di nuove assunzioni" imposto dall'art. 1, comma 10, della L.r. 29 dicembre 2008, n. 25 (nel testo modificato dall'art. 32, comma 3, della L.r. 14 aprile 2009, n. 5)² non opera, per espressa previsione normativa, nei riguardi delle aziende unità sanitarie locali, non si rilevano motivi ostativi all'applicazione della norma regionale da parte delle Aziende Sanitarie.

Sono, comunque, fatte salve le limitazioni e i vincoli desumibili dal combinato disposto dei dettati legislativi statale e regionale e, in particolare, i vincoli finanziari desumibili dall'obbligo del necessario equilibrio, rectius pareggio, annuale di

2 "10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia".

Handwritten initials: "H" and "MV".

Handwritten signature.

bilancio, nonché del mantenimento della spesa regionale all'interno del vincolo imposto dal c.d. patto di stabilità, all'interno dei regimi limitativi e di rigore fissati dai documenti di finanza pubblica (anche nazionale) ed alla luce dei limiti e vincoli ivi previsti.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si rileva, tuttavia, che trattandosi di consulenza preordinata all'adozione di provvedimenti amministrativi da parte di codesta Amministrazione, non si procederà ad inserire il parere nella banca dati dei pareri dell'Ufficio, fino a quando la stessa non comunicherà che non sussistono o sono venute meno eventuali ragioni ostative alla sua diffusione.

Avv. Gabriella Guli / visto Avv. Marina Valli

Gabriella Guli

Marina Valli

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



Romeo Palma

